

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-778 del 13/02/2018
Oggetto	Rif. SUAP 249/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta USHINA AFERDITA per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-780 del 12/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

#### VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e con DET-2017-1041 del 15/12/2017 a Beatrice Anelli;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 10/08/2017 prot. n. 28315 (acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 15594 del 11/08/2017) e in data 06/09/2017 prot. n. 30992 (acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 16957 del 06/09/2017), presentata dalla Ditta Ushina Aferdita con gestore e titolare la Sig.ra Aferdita Ushina, con sede legale in Fidenza, via Gramizzi n. 3, per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Gramizzi n. 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui risulta che l'insediamento è stato autorizzato dal Comune di Fidenza in data 25/09/2013;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

#### RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 17583 del 15/09/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. 7881 del 10/11/2017, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 21492 del 10/11/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fidenza con nota del 29/01/2018 prot. n. 3454 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 07/09/2017), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 2045 del 30/01/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:**

nella domanda di AUA sopra richiamata, si legge che le acque reflue vengono trattate tramite “...disoleatura...”

considerato che l'attività di “impianti di trattamento acque” è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

**RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Ushina Aferdita con gestore e titolare la Sig.ra Aferdita Ushina, con sede legale in Fidenza, via Gramizzi n. 3, per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Gramizzi n. 3, relativo all'esercizio dell'attività di “distribuzione di carburanti”, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 29/01/2018 prot. n. 3454 e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 10/11/2017 prot. n. 7881 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 29/01/2018 prot. n. 3454 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 07/09/2017) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che

potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 24226/2017*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



emiliAmbiente

Fidenza, 10.11.2017  
Prot. n° 4881

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1 43036 Fidenza (PR)

aopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

**OGGETTO: Rif. SUAP 246/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "USHINA AFERDITA - DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTAL ERG", via Gramizzi n.3, Comune di Fidenza (PR). Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 22/09/2017 ns.prot.6563 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

il precedente parere prot.5042 del 06/09/2013;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato FIDENZA CAPOLUOGO;
- che l'insediamento è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
ATTIVITA' EQUIVALENTE COD. DGR 1480/2010	AUTOFFICINA con trattamento di disoleatura, decantazione e sedimentazione
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE (USO DOMESTICO)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	INDEFINITO (EVENTI METEORICI)
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (PRIMA PIOGGIA)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	COD. SST. IDROCARBURI tot.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole** condizionato allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





**emiliAmbiente**

4. l'impianto di prima pioggia dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire con continuità l'efficienza di abbattimento degli inquinanti ed evitare di scaricare reflui con limiti non conformi a quelli autorizzati. **L'impianto dovrà conferire in pubblica fognatura il volume di prima pioggia stoccato durante l'evento meteorico in modo temporizzato entro le 48/72 ore successive all'evento medesimo;**
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione e sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
6. l'esecuzione di eventuali analisi in autocontrollo da parte della Ditta sul proprio scarico industriale dovrà rispettare i dettami di cui al punto 3.3. della DGR n.1480/2010;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it); [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

I reflui domestici provenienti dal locale bar, previo trattamento con degrassatore, e dai servizi igienici sono sempre ammessi in pubblica nel rispetto del Regolamento vigente.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Presidente del C.d.A.  
Giuseppe Cerri

**emiliAmbiente spa**



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

prot. P6PR 2045  
del 30/1/18

Prot. n. 3454

PEC

29/10/18  
Fidenza, ~~15 gennaio 2018~~

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

EMILIAMBIENTE SPA

**Riferimento 249/SUAP/2017**

**Oggetto: USHINA AFERDITA. VIA GRAMIZZI N. 3. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 12 luglio 2017, prot. n. 24408, alla documentazione di completezza pervenuta il 10 agosto 2017, prot. n. 28190 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 15 settembre 2017, prot. n. 32412, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta USCHINA AFERDITA, nella persona del suo titolare Ushina Aferdita, con sede legale a Fidenza in via Gramizzi n. 3, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato a distributore di carburante, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici provenienti dai servizi igienici e dai bar e industriali provenienti dal dilavamento dei piazzali e dalle acque di prima pioggia, e comprende il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;

- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico n. 21/2013 del 25 settembre 2013;
- le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da:
  - reflui provenienti dai servizi igienici e dal bar;
  - reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali, previo impianto di trattamento acque di prima pioggia
- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 10 novembre 2017, prot. n. 7881, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 39588, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante l'assenza di punti di emissioni in atmosfera e che l'attività non comporta alcun tipo di emissione, né convogliata, né diffusa e che necessita di apposita autorizzazione;
- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'attività è esclusa dall'obbligo di presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi del DPR 109,10,2011, perché l'intervento non comporta modificazione a carico delle sorgenti sonore aziendali;
- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 7 settembre 2017, prot. n. 31249, parte integrante del presente parere, prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 447/95, ritiene che il parere non è dovuto;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, "sub ambito del tessuto urbano edificato TEC 1 " di cui all'art.IV.11 del RUE, ambito questo dove non è ammesso e previsto l'insediamento di impianti di distribuzione carburanti.

L'art. IV.36 delle NTA del RUE prevede che "fino alla data di approvazione del primo POC (n.d.r. strumento da verificare dopo l'entrata in vigore della nuova legge regionale sull'urbanistica) si ritiene convenzionalmente che tutti gli impianti esistenti siano compatibili nei limiti e con le condizioni di cui al loro stato legittimato".

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 10 novembre 2017, prot. n. 7881, pervenuto in data 10 novembre 2017, prot. n. 39558, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

Rif. Arpae PGPR 2017/15594 del 11/08/2017

Rif. Comune Prot. n° 28315 del 10/08/2017

PEC

SUAP Comune di Fidenza

E pc Arpae – SAC  
Struttura Autorizzazioni  
Concessioni  
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica 249/SUAP/2017. Prot. Comune Fidenza n° 24408 del 12/07/17. Parere matrice rumore.  
Ditta: Ditta Ushina Aferdita, via Gramizzi 3, Fidenza (PR)

Visti:


- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il D.P.C.M 14.11.97;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza.

Premesso che:

- Il D.P.R.n. 59/2013 in oggetto disciplina l'Autorizzazione Unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad A.I.A.;
- Relativamente alla materia acustica, l'art. 3, c. 1, lett. e) del medesimo, prevede la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Detto articolo 8 (cc. 4, 6) disciplina unicamente i nuovi impianti ed infrastrutture nonché le relative modifiche e/o potenziamenti.

Ne consegue che:

qualora l'oggetto della domanda di A.U.A. sia un semplice rinnovo senza la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, dovrà essere prodotta da parte del progettista, ove previsto, ovvero dal titolare dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante tale condizione.



Preso atto di quanto segue:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Brugiotti Giuseppino, in qualità di Tecnico incaricato dalla Ditta in oggetto, ex art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., nella quale si attesta che la Ditta è esclusa dall'obbligo di presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi del DPR 19.10.2011 n. 227, perché l'intervento non comporta modificazioni a carico delle sorgenti sonore aziendali.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, **si ritiene che il parere di merito non sia dovuto.**

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione  
Villiam Vernazza

La responsabile del distretto  
Clara Carini

*documento firmato digitalmente*

Sinadoc n° 17/25396

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**